

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, LUCIANO AGOSTINI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, ALFREIDER, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, ASCANI, BARUFFI, BASSO, BELLANOVA, BENI, BERLINGHIERI, MARIASTELLA BIANCHI, BIFFONI, BIONDELLI, BLAZINA, BONACCORSI, BONIFAZI, BONOMO, BORGHI, BOSCHI, BRAGA, BRATTI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CAROCCI, CARRA, CARRESCIA, CASATI, CASTRICONE, CAUSI, CENNI, CHAOUKI, COCCIA, COMINELLI, COPPOLA, COSCIA, CRIVELLARI, CULOTTA, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'OTTAVIO, FABBRI, FAMIGLIETTI, FEDI, FERRANTI, FIANO, FONTANELLI, FOSSATI, FREGOLENT, GADDA, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIACOBBE, GIGLI, GIULIANI, GNECCHI, GRASSI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, INCERTI, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, LENZI, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MARTELLA, MARTELLI, MAURI, MAZZOLI, MISIANI, MOGHERINI, MONGIELLO, MONTRONI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, MURA, MURER, PALMA, PARIS, PARRINI, PASTORINO, PATRIARCA, PELLEGRINO, PETITTI, PETRINI, PICCOLI NARDELLI, GIORGIO PICCOLO, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, RIGONI, ROSTAN, RUBINATO, RUGHETTI, SBERNA, SBROLLINI, SENALDI, SERENI, SIMONI, TARICCO, TARTAGLIONE, TENTORI, TERROSI, TIDEI, TULLO, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VENTRICELLI, ZAMPA

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno

Presentata il 13 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea e l'apolide.

Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All'articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato « Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno ».

Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (articolo 6, comma 1).

Nella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l'obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l'accesso a pubblici servizi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l'articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell'articolo 1 ha sostituito la prima parte del comma 2, che recitava: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (...) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione... » con una nuova formulazione che recita: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (...) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (...) ».

L'articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale

anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell'articolo dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall'obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare — anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale — un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternità e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettività.

L'esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all'istruzione e all'educazione, più volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La nuova formulazione, però, escludendo gli atti « di stato civile » o inerenti « all'accesso a pubblici servizi », ha lasciato dubbi interpretativi circa l'applicabilità dell'esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.

Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificità delle prestazioni sanitarie urgenti — quindi anche di pronto soccorso — e tutela il diritto alla maternità (il citato articolo 35), dall'altra parte non riconosce i provvedimenti che possono

derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l'atto di nascita e l'atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell'intervenire sull'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso — anzi ha sostituito — il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.

La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell'interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita — stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto ».

Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che « l'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 ».

Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.

Alcuni enti locali ritengono che l'articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.

Altri uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6.

Il Ministero dell'interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della

nascita e dello *status* di nascita vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.

Lo stesso Ministero è consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell'ordinamento giuridico.

Si richiama, a tal proposito, l'articolo 7 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

La Convenzione dichiara che « Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi ».

Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all'atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l'interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l'esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.

La circolare non è riuscita a dirimere il dubbio circa l'interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l'articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Per ottenere la piena efficacia dell'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali è corretta l'interpre-

tazione esposta nella circolare e valutata la necessità di riformulare l'attuale articolo 6 del del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per

i quali non è necessaria l'esibizione dei documenti di soggiorno.

Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0005820